

Allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1412 del 27.11.2023.

## **AVVISO**

### **RIVOLTO AI COMUNI E LORO FORME ASSOCIATIVE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)**

#### **MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

##### **RICHIAMI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI**

- Articolo 14, comma 2, legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 “Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità”;
- articolo 70 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 12 “Secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2023. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025”;
- deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 6 febbraio 2023 “Approvazione dei criteri per l'assegnazione ai Comuni delle risorse statali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2022 per la progettazione di piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per il finanziamento di un progetto a sostegno della mobilità delle persone con disabilità”;
- deliberazione della Giunta regionale n. 1412 del 27.11.2023 avente ad oggetto: Approvazione delle Linee Guida per la predisposizione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) di cui alla legge del 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 32 comma 21, e dell'avviso rivolto ai comuni valdostani per l'accesso ai relativi finanziamenti.

#### **1. Finalità e risorse**

Allo scopo di incentivare i Comuni valdostani all'adozione del PEBA, l'Amministrazione regionale concede un contributo a sostegno delle spese per la sua predisposizione, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili e pari a euro 125.092,67 per l'anno 2024 (di cui euro 25.092,67 di risorse statali assegnate con DPCM 10.10.2022) e euro 100.000 annui per gli anni 2025 e 2026.

## 2. Chi può presentare domanda

I Comuni singoli o in forma associata della Regione Valle d'Aosta che si impegnano a predisporre il PEBA secondo le Linee guida metodologiche approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1412 del 27.11.2023.

Il contributo può essere richiesto una sola volta nell'arco di un triennio.

I Comuni possono presentare domanda di contributo anche in forma aggregata, attraverso l'individuazione di un Comune/Unité des Communes capofila. In tal caso il contributo massimo concedibile è dato dalla somma dei contributi erogabili a ciascun Comune, in relazione alla propria popolazione residente (vedi punto 3), e viene concesso ed erogato al Comune capofila. Il Comune capofila è individuato come unico soggetto interlocutore nel rapporto con la Regione, in relazione a tutti gli adempimenti amministrativi relativi al PEBA da realizzarsi in forma aggregata.

## 3. Misura dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in un contributo pari al 70% della spesa sostenuta dai Comuni per la predisposizione del PEBA. Il contributo non può, in ogni caso, superare i seguenti importi stabiliti in relazione alla popolazione residente nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda:

- ✓ euro 5.000,00 per i Comuni con popolazione residente sino a 5.000 abitanti;
- ✓ euro 10.000,00 per i Comuni con popolazione residente tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- ✓ euro 20.000,00 per i Comuni con popolazione residente tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- ✓ euro 40.000,00 per i Comuni con popolazione residente oltre i 20.000 abitanti.

Ai fini della concessione del contributo, il Comune/Comune capofila/Unité des Communes dichiara di impegnarsi a predisporre il PEBA seguendo la prassi metodologica di cui alle Linee guida regionali allo scopo di assicurare un risultato di qualità e il soddisfacimento dei seguenti criteri:

- gli enti garantiscono l'attuazione di una fase di partecipazione di portatori di interesse ritenuti rilevanti, motivandone la scelta;
- l'ambito oggetto del PEBA è tale da garantire un sensibile miglioramento dell'accessibilità di spazi, attrezzature e servizi pubblici e di interesse collettivo. In tal senso, il PEBA non dovrà configurarsi come una mera sommatoria di luoghi e di interventi volti alla rimozione di singole barriere architettoniche, bensì come un sistema integrato di azioni spaziali su itinerari, percorsi, spazi aperti ed edifici;
- le soluzioni proposte dal PEBA sono coerenti ed efficaci al superamento delle criticità rilevate;
- gli Enti producono la documentazione di cui al punto [2.2.5](#) delle Linee guida:
  - documento relativo alle fasi preliminari;
  - planimetria dello stato di fatto con evidenziati i vari ambiti oggetto dei PEBA;
  - relazione generale contenente metodologia ed esiti di ciascuna fase dei PEBA;
  - planimetria delle criticità rilevate alla scala più idonea;
  - dossier composto dalle schede di tutte le criticità rilevate;

## 4. Criteri di priorità per la formazione della graduatoria

I contributi saranno concessi nei limiti delle risorse annualmente disponibili in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Per ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, potrà essere concesso all'ultimo Comune utilmente collocato in graduatoria un importo inferiore ai massimali stabiliti al punto 3. E' facoltà del Comune accettare o meno tale minore finanziamento.

## **5. Come e quando presentare la domanda**

Le domande sono inviate all'indirizzo PEC [politiche\\_sociali@pec.regione.vda.it](mailto:politiche_sociali@pec.regione.vda.it) entro il giorno 31 marzo delle annualità 2024, 2025 e 2026, utilizzando il modulo allegato e pubblicato nell'apposita sezione del sito e, in caso di esercizio associato della predisposizione del PEBA, inviando anche la convenzione sottoscritta dai Comuni associati.

Per informazioni rivolgersi ufficio Assistenza economica ai numeri 0165 527105 e 0165 527123.

## **6. Procedura**

I contributi sono concessi sulla base dell'elenco formato secondo l'ordine di presentazione. Il soggetto competente accerta la completezza e la regolarità della domanda. All'esito dell'istruttoria le domande sono ammesse a contributo fino ad esaurimento dei fondi annuali a disposizione (vedi punto 1.).

Laddove l'ammontare complessivo della spesa ammissibile in relazione alle domande finanziabili pervenute entro il 31 marzo risulti superiore alla dotazione finanziaria del corrispondente esercizio, le domande non finanziate conservano la loro validità e in caso di disponibilità di ulteriori risorse in corso di esercizio la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico suddetto.

Le domande pervenute dopo il 31 marzo, qualora ammesse a contributo, sono finanziate con imputazione della spesa all'esercizio successivo.

## **7. Concessione del contributo**

Il contributo è concesso con provvedimento dirigenziale da adottarsi entro il 31 maggio dell'anno di riferimento.

Entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del finanziamento il Comune/Ente capofila affida l'incarico per la predisposizione del PEBA e trasmette alla struttura regionale Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati, copia della determina di affidamento. Nel caso di mancato rispetto del termine, l'organo concedente, su richiesta del beneficiario e in presenza di motivate ragioni, ha facoltà di concedere una sola proroga, ovvero di fissare un nuovo termine, entro il limite massimo di centoventi giorni. Nel caso di mancato rispetto del termine ulteriore, si procede alla revoca del contributo.

## **8. Spese ammissibili**

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda e riconducibili alle seguenti voci:

- costo corrispondente al compenso/corrispettivo dovuto al soggetto esterno (professionista, studio professionale, altro), a fronte del servizio/fornitura per la realizzazione parziale o totale dell'attività (di studio, tecnica, altro), relativa alla predisposizione del PEBA (importo contrattuale e oneri accessori ammissibili quali il contributo cassa di previdenza e l'IVA);

- costi sostenuti e documentati per realizzare iniziative/eventi connessi alla fase di partecipazione di cui punto 2.2.1.4 delle Linee guida regionali;
- costo sostenuto per spese di stampa o simili collegate agli eventi suddetti o comunque riconducibili alla predisposizione del PEBA (IVA inclusa).

## **9. Tempistiche per la redazione dei PEBA**

Il termine per l'adozione del PEBA è fissato in un anno solare dalla data di affidamento dell'incarico. Nel caso di mancato rispetto del termine, l'organo concedente, su richiesta del beneficiario e in presenza di motivate ragioni, ha facoltà di concedere una sola proroga, ovvero di fissare un nuovo termine, entro il limite massimo di ulteriori sessanta giorni. Nel caso di mancato rispetto del termine ulteriore, si procede alla revoca del contributo.

## **10. Erogazione del contributo**

Il contributo sarà erogato per una quota pari al 50 per cento dell'importo concesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale di concessione e, per la restante quota, a seguito dell'approvazione del PEBA da parte dell'organo comunale competente, redatto sulla base delle Linee guida regionali, e della presentazione di copia delle fatture quietanzate relative alle spese di cui al precedente punto 8, unitamente alla dichiarazione attestante quanto segue:

- di aver adottato il PEBA entro i termini previsti al presente articolo e di aver realizzato il PEBA;
- nel rispetto delle Linee guida regionali di cui alla DGR n. 1412 del 27.11.2023;
- nel rispetto delle modalità e termini di cui al presente Avviso;
- nel rispetto dei criteri di qualità indicati al punto 3, assunti a riferimento quali criteri di valutazione per il PEBA.

L'erogazione della somma debitamente documentata verrà effettuata a favore dell'ente beneficiario entro 60 giorni dalla data di presentazione.

## **11. Controlli e revoche**

L'ufficio accessibilità della Struttura regionale Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati ha facoltà di disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti all'ente beneficiario, ai fini della verifica di quanto attestato con la dichiarazione di cui al punto 8. Nel caso in cui, a seguito dei controlli suddetti, si riscontri il mancato rispetto di quanto dichiarato, si procederà alla revoca del contributo.